



COMUNE DI FAEDO
PROVINCIA DI TRENTO

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E
ASSIMILATI***

Allegato alla deliberazione Consiliare n. 40 di data 29.12.2006.

Il Segretario comunale
Annamaria Quaglia

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI.....

Art. 1 Oggetto del Regolamento.....

Art. 2 Servizio di gestione dei rifiuti urbani.....

Art. 3 Classificazione dei rifiuti.....

Art. 4 Gestione e costo del servizio.....

Art. 5 Istituzione della tariffa.....

Art. 6 Determinazione della tariffa.....

Art. 7 Presupposti per l'applicazione della tariffa.....

Art. 8 Soggetti tenuti al pagamento della tariffa.....

TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE.....

Art. 9 Locali ed aree soggette.....

Art. 10 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.....

Art. 11 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.....

Art. 12 Esclusioni.....

Art. 13 Agevolazioni¹².....

Art. 14 Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento¹³.....

Art. 15 Riduzione per motivi di servizio¹⁴.....

TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE.....

Art. 16 Comunicazioni.....

Art. 17 Rimborsi e conguagli.....

Art. 18 Verifiche.....

Art. 19 Riscossione.....

Art. 20 Violazioni.....

Art. 21 Tariffa giornaliera di smaltimento.....

Art. 22 Responsabile.....

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....

Art. 23 Norme transitorie e finali.....

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e dalla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2972 di data 30 dicembre 2005, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza, individuate anche a sensi e per gli effetti delle norme civilistiche. Stabilisce inoltre la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 158/1999.
2. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 446.

Art. 2 Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dal presente Regolamento comunale istituito ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo stesso.
2. L'Ente gestore del servizio provvede anche all'applicazione ed alla riscossione della tariffa quale corrispettivo per l'esercizio del servizio di cui all'art. 1.
3. Il Comune trasmette, con modalità da concordare secondo le forme di legge¹, i dati di propria competenza necessari all'applicazione della tariffa².
4. In via transitoria, fino a quando il gestore del servizio non sarà adeguatamente preparato a svolgere i compiti di cui al comma 2, essi saranno svolti direttamente dal Comune.

Art. 3 Classificazione dei rifiuti

1. Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 nonché alla deliberazione del Servizio Protezione Ambiente della P.A.T. n. 8/c del 10 marzo 1987 e n. 109 del 12 novembre 1990 per l'assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi e alle deliberazioni dell'Ente gestore per l'assimilazione quantitativa degli stessi. Tali deliberazioni trovano legittimazione negli artt. 21, comma 2, lettera g) e 57, comma 1, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 74 del T.U.LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41 e ss.mm.

¹ Ad esempio la convenzione.

² Ad esempio i dati anagrafici (vedi successivo art. 10).

Art. 4 Gestione e costo del servizio

1. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti. A fronte del servizio viene applicata automaticamente la relativa tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.
3. Il costo del servizio è stabilito ogni anno nel rispetto del relativo piano finanziario e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
4. Entro il 30 settembre di ciascun anno, l'Ente gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il piano finanziario afferente all'anno successivo degli interventi relativi al servizio di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il Comune comunica, entro il 31 agosto di ciascun anno all'Ente gestore i dati di propria competenza finalizzati all'approvazione del piano finanziario.

Art. 5 Istituzione della tariffa

1. Per la gestione dei rifiuti urbani, così come individuata nell'art. 2, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita nel Comune la tariffa prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972 di data 30 dicembre 2005.
2. L'applicazione e la riscossione della tariffa sono effettuate dall'Ente gestore, fatta salva la norma transitoria di cui al comma 4 dell'art. 2 del presente regolamento.
3. Per la determinazione della tariffa da parte del Comune si fa riferimento all'insieme dei criteri e delle condizioni previsti dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972 di data 30 dicembre 2005.
4. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
5. Qualora il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata sul piano finanziario relativo al primo esercizio utile successivo. La determinazione di tale situazione avviene a mezzo di deliberazione della Giunta Comunale in base ai dati certificati dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 6 Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione dell'organo competente per legge entro l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario cui il bilancio medesimo si riferisce, sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 5, comma 3, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio

finanziario in presenza di rilevanti, non preventivabili ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non ha comunque effetto retroattivo.

2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
4. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Art. 7 Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, produttivi di rifiuti urbani o ad essi assimilati, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. Ai fini di cui al comma 1 la presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile relativamente alle abitazioni civili³.

Art. 8 Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro i quali usino in comune i locali e le aree stesse.
2. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta pro quota dai singoli occupanti o conduttori delle medesime. L'Amministratore del condominio, su richiesta del Comune, fornisce l'elenco degli occupanti.
3. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
4. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo non superiore all'anno la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.
5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica (ad es. le Associazioni) la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.
6. Per le Persone Giuridiche la soggezione passiva rimane in capo alle stesse e non al legale rappresentante *pro tempore*.

³ E' possibile, in quanto si tratta di materia discrezionale, stabilire che i criteri per determinare il presupposto anziché alternativi come qui indicato siano concomitanti. La formulazione del comma diventerebbe pertanto "Ai fini di cui al comma 1 la presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile relativamente alle abitazioni civili.

TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

Art. 9 Locali ed aree soggette

1. Si considerano produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani:
 - a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
 - c) il vano scala interno all'abitazione⁴;
 - d) i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
 - e) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
 - f) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area adibita al distributore ad esclusione se esistenti delle piste di accesso;
 - g) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
2. Per la determinazione della superficie soggetta dei locali come definiti al precedente comma si fa riferimento alla superficie abitabile misurata sul filo interno dei muri. Concorrono a formare l'anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente l'altezza minima di m 1,50⁵. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
3. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

Art. 10 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Vengono così definite:
 - a) Utenze domestiche di soggetti residenti:
le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune, **oltre a quelle tenute a disposizione da persone anziane che hanno stabilito la propria residenza in istituti di cura o di ricovero;**
 - b) Utenze domestiche di soggetti non residenti:
le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe Generale del Comune come certificato all'1 gennaio ed all'1 luglio di ogni anno⁶.

⁴ È opportuno che nel definire questa fattispecie il Comune utilizzi la medesima previsione già contenuta nel Regolamento TA.R.S.U., onde evitare di dover cambiare la banca dati delle superfici per fattispecie marginali.

⁵ È opportuno che nel definire questa fattispecie il Comune utilizzi la medesima altezza minima già stabilita nel Regolamento TA.R.S.U., onde evitare di dover cambiare la banca dati delle superfici per fattispecie marginali.

⁶ ATTENZIONE: nel definire i termini temporali di questo comma, il Comune deve valutare attentamente la frequenza ideale di aggiornamento del dato anagrafico in funzione della propria organizzazione interna sia informatica (con particolare riferimento al collegamento tra Ufficio Anagrafe ed Ufficio Tributi), sia di dotazione di personale, sia di modalità di riscossione della tariffa (fatturazione).

3. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in 3 persone.
4. Il dispositivo di cui al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti.
5. Per la commisurazione della tariffa per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti nel Comune si tiene conto del numero dei componenti la famiglia anagrafica degli stessi⁷.
6. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento Ka relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose (oltre i sei componenti), secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 1b (Nord) e le minori dimensioni dei locali. Nella realtà del Comune si fa riferimento ai seguenti coefficienti⁸:

Numero componenti della famiglia anagrafica	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30

7. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo prodotta da ciascuna utenza. In assenza di sistemi che consentano la misurazione individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti (Kb) previsti al punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 2. Nella realtà del Comune si fa riferimento ai seguenti coefficienti⁹:

⁷ ATTENZIONE: la materia non è codificata in nessuna norma, per il Comune può valutare soluzioni diverse anche in funzione delle proprie caratteristiche socio – economiche (ad esempio se turistiche o meno). Ad esempio è possibile applicare la quota variabile anche alle case tenute a disposizione (e quindi non locate o date in comodato gratuito per almeno 1 anno, vedi precedente art. 8), oppure utilizzare il criterio del presente comma per la prima abitazione secondaria ed invece applicare la tariffa completa per le altre abitazioni (si ripete: tenute a disposizione e non locate) come definiti al precedente comma 3. In ogni caso si ribadisce che questo comma riguarda le seconde case dei residenti, mentre per i non residenti si applica il comma 3.

⁸ ATTENZIONE: Valori fissati dal D.P.R. n. 158/1999 senza alcuna discrezionalità per il Comune. I valori riportati sono quelli relativi ai Comuni con meno di 5.000 abitanti. Per i Comuni con oltre 5.000 abitanti vedi la tabella relativa al coefficiente ka riportata nello stesso D.P.R. n. 158/1999 (Allegato 1 del punto 4.1).

⁹ ATTENZIONE: valori fissati dal D.P.R. n. 158/1999 (v. Allegato 1, p.to 4.2, tab. 2) tra il minimo ed il massimo. Il Comune deve stabilire puntualmente i coefficienti da applicare per ogni scaglione, anche decidendo in modo differenziato e non necessariamente omogeneo all'interno del limite minimo e massimo (esempio: il coefficiente minimo per il primo scaglione, il medio per il secondo, il massimo per il terzo ecc.), e questo in sede di approvazione del Regolamento. ATTENZIONE: il meccanismo di calcolo della quota variabile comporta AUTOMATICAMENTE che l'imposizione sia più alta (in senso progressivo e più che proporzionale) per i nuclei familiari con un numero maggiore di componenti. La determinazione dei coefficienti di questa tabella tra il minimo ed il massimo può attenuare o aumentare tale progressività, per cui la scelta va effettuata in base a simulazioni preventive (poste in essere anche in base alle condizioni anagrafiche del Comune).

Numero componenti della famiglia anagrafica	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti della famiglia anagrafica	Kb scelto
1	Da 0,6 a 1,0	0,6
2	Da 1,4 a 1,8	1,4
3	Da 1,8 a 2,3	2,05
4	Da 2,2 a 3,0	2,60
5	Da 2,9 a 3,6	2,90
6 o più	Da 3,4 a 4,1	3,40

Art. 11 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente Kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa. Nella realtà del Comune si fa riferimento ai seguenti coefficienti¹⁰:

ATTIVITÀ	COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE Kc	Kc scelto
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Da 0,32 a 0,51	0,32
2. Campeggi, distributori carburanti	Da 0,67 a 0,80	0,67
3. Stabilimenti balneari	Da 0,38 a 0,63	0,38
4. Esposizioni, autosaloni	Da 0,30 a 0,43	0,30
5. Alberghi con ristorante	Da 1,07 a 1,33	1,07
6. Alberghi senza ristorante	Da 0,80 a 0,91	0,80
7. Case di cura e riposo	Da 0,95 a 1,00	0,95
8. Uffici, agenzie, studi professionali	Da 1,00 a 1,13	1,13
9. Banche e istituti di credito	Da 0,55 a 0,58	0,58
1 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	Da 0,87 a 1,11	0,87
1 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	Da 1,07 a 1,52	1,07
1 Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	Da 0,72 a 1,04	0,90
1 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Da 0,92 a 1,16	0,92
1 Attività industriali con capannoni di produzione	Da 0,43 a 0,91	0,91

¹⁰ Vedi precedente nota n. 10. ATTENZIONE: nei Comuni con oltre 5.000 abitanti le categorie degli insediamenti non domestici sono 30 (Vedi D.P.R. n. 158/1999), con coefficienti del tutto diversi. Rimane la necessità di operare la valutazione in sede di determinazione dei singoli coefficienti tra minimo e massimo in funzione degli effetti tariffari conseguenti..

1 5.	Attività artigianali di produzione beni specifici	Da 0,55 a 1,09	0,55
1 6.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	Da 4,84 a 7,42	4,84
1 7.	Bar, caffè, pasticceria	Da 3,64 a 6,28	3,64
1 8.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	Da 1,76 a 2,38	1,76
1 9.	Plurilicenze alimentari e/o miste	Da 1,54 a 2,61	1,54
2 0.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	Da 6,06 a 10,44	6,06
2 1.	Discoteche, night club	Da 1,04 a 1,64	1,04

2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa in attesa di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato (coefficienti Kd)¹¹

ATTIVITÀ		COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE Kd	Kd scelto
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Da 2,60 a 4,20	2,60
2	Campeggi, distributori carburanti	Da 5,51 a 6,55	6,55
3	Stabilimenti balneari	Da 3,11 a 5,20	5,20
4	Esposizioni, autosaloni	Da 2,50 a 3,55	3,55
5	Alberghi con ristorante	Da 8,79 a 10,93	8,79
6	Alberghi senza ristorante	Da 6,55 a 7,49	6,55
7	Case di cura e riposo	Da 7,82 a 8,19	8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	Da 8,21 a 9,30	9,30
9	Banche e istituti di credito	Da 4,50 a 4,78	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	Da 7,11 a 9,12	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	Da 8,80 a 12,45	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	Da 5,90 a 8,50	7,20
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Da 7,55 a 9,48	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	Da 3,50 a 7,50	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	Da 4,50 a 8,92	4,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	Da 39,67 a 60,88	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	Da 29,82 a 51,47	40,65
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	Da 14,43 a 19,55	19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	Da 12,59 a 21,41	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	Da 49,72 a 85,60	85,60

¹¹ Vedi precedente nota n. 111

21 Discoteche, night club	Da 8,56 a 13,45	13,45
---------------------------	-----------------	-------

3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita I.V.A. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa applicabile è unica salvo il caso in cui le attività vengano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano. Nel caso in cui per particolari situazioni risulti possibile una stima o una esatta determinazione del peso dei rifiuti prodotti e conferiti dall'utenza al servizio di raccolta, tale elemento verrà utilizzato per una più esatta applicazione della tariffa anche mediante la collocazione dell'utenza in un'attività diversa da quella individuata con i codici ISTAT di cui al presente comma.

Art. 12 Esclusioni

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tariffa i seguenti:
 - a) locali:
 1. le unità immobiliari vuote, chiuse e oggettivamente inutilizzabili, in carenza del presupposto di cui all'art. 7 c. 2;
 2. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 3. i balconi, terrazze, posti macchina scoperti, legnaie, spazi adibiti a ricovero di animali da allevamento;
 4. i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza, limitatamente alle sole superfici destinate all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva;
 5. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 6. le parti comuni degli edifici non utilizzate in via esclusiva;
 - b) aree scoperte:
 1. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 2. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 3. le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso compresi i depositi di veicoli da demolire;
 4. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;
 5. le aree scoperte adibite a verde.

- c) eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione; in tal caso essi sono oggetto di valutazione da parte del Comune, sentito l'Ente gestore sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.
2. Le circostanze di cui ai precedenti punti 1 e 2 della lettera a) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. In caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.
Non sono, pertanto, soggette a tariffa:
- a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d) le superfici delle unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia a norma dell'art. 77-bis comma 1 lettere c), d) ed e) della L.P. n. 22/1991 per il periodo di esecuzione dei lavori;
 - e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui alle disposizioni di legge provinciali in vigore (D.P.G.P. 27 gennaio 1987 n. 1-41/Leg).
4. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui al comma precedente, devono presentare al Comune una comunicazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, o comunque non assimilati. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato.
5. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 13 Agevolazioni¹²

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composte su superficie non pavimentata all'interno del territorio comunale è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa. La pratica del compostaggio è verificata periodicamente ed ove dagli accertamenti svolti risulti che essa non è effettuata sono applicate le sanzioni di cui all'articolo 20, comma 4, del presente regolamento.
2. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, nei seguenti casi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, pertanto non cedute in locazione o comodato;
 - b) per le utenze non domestiche servite da sistemi di raccolta differenziata della carta, cartone, vetro e/o della frazione organica umida, che rispettano le modalità e le verifiche stabilite da ASIA, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa;
 - c) per le utenze non domestiche che per le caratteristiche dell'attività producano elevati quantitativi di frazione organica e che provvedono allo smaltimento di tali rifiuti mediante compostaggio od impiego nell'alimentazione animale, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa;
 - d) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da autorizzazione o da altra documentazione probante sia superiore a sei mesi od a quattro giorni settimanali;
 - e) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da autorizzazione o da altra documentazione probante sia superiore a tre mesi od a due giorni settimanali.
3. La misura delle riduzioni di cui ai precedenti commi è stabilita annualmente dalla delibera con la quale è approvata la tariffa.
4. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima del 100% per l'utenza non domestica, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione kd per la specifica categoria indicati all'art.11. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti a condizione che il produttore che ha beneficiato della riduzione presenti il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento.
5. Le riduzioni della tariffa previste ai commi precedenti sono cumulabili, comunque non possono superare il 100% della quota variabile della tariffa.
6. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

¹² ATTENZIONE! Le tipologie di agevolazione riportate nell'articolo sono meramente indicative, in quanto il Comune può prevederne altre o non prevedere quelle indicate. In ogni caso è importante ricordare che il minor gettito derivante dalle agevolazioni previste non può essere coperto con altre fonti di bilancio ma solo con un aumento delle tariffe generali, in quanto il gettito complessivo della tariffa deve coprire al 100% i costi di gestione definiti con il piano finanziario.

Art. 14 Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento¹³

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti situazioni:
 - a) i locali ed aree utilizzate dalle scuole di ogni ordine e grado (dall'asilo nido alle scuole medie) sia pubbliche che equiparate o private;
 - b) i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali;
 - c) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche.
2. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti misure:
 - a) attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. Alla Giunta Comunale è demandata l'individuazione delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo;
 - b) ulteriori particolari e gravi situazioni potranno essere di volta in volta prese in considerazione dalla Giunta Comunale su specifica richiesta degli interessati.
3. Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui ai precedenti commi. La misura dell'agevolazione viene stabilita annualmente con la deliberazione dell'organo competente con la quale è approvata la tariffa.
4. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata dall'utenza interessata al Comune, ad esclusione dei casi previsti alle lett. a) - b) del primo comma.

Art. 15 Riduzione per motivi di servizio¹⁴

1. Nei casi in cui con riferimento al conferimento del rifiuto indifferenziato, le postazioni superino la distanza stradale di ml 3.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, alla stessa viene riconosciuta un'agevolazione pari al 50% della quota variabile della tariffa.

¹³ ATTENZIONE! Le tipologie di sostituzione riportate nell'articolo sono meramente indicative, in quanto il Comune può prevederne altre o non prevedere quelle indicate. In ogni caso è importante ricordare che con le sostituzioni non si genera minor gettito, in quanto le fatture relative a queste tipologie vengono regolarmente emesse a nome del Comune e non del soggetto passivo originario, per cui il Comune deve prevedere in bilancio un capitolo per coprire la relativa spesa.

¹⁴ È opportuno che il Comune, in base alle proprie modalità tecniche di effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti ed alle caratteristiche orografiche del territorio, valuti la distanza effettiva da prevedere espressa in metri lineari.

TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

Art. 16 Comunicazioni

1. All'Ente Gestore deve essere presentata apposita comunicazione in caso di:
 - a) occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree di cui all'art. 9;
 - b) richieste per ottenimento delle agevolazioni e sostituzioni di cui all'art. 13 ed all'art. 14;
 - c) segnalazione della cessazione delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.
2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato;
 - c) se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
3. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 2, provvedono a consegnare all'Ente Gestore entro i 60 (sessanta) giorni¹⁵ successivi alla data di inizio, di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di cessazione, comunicazione redatta su appositi moduli. Per gli eredi il termine si intende prorogato di 6 (sei) mesi. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico della tariffa secondo la frequenza di cui all'art. 10 c. 2.
4. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

 - a) dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);
 - b) dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);
 - c) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - d) data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

Per le utenze non domestiche:

 - a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
 - b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - c) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - d) indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;

¹⁵ Il termine di 60 giorni è discrezionale, valuti il Comune quale termine prevedere.

- e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
5. La comunicazione è presentata all'Ente gestore, direttamente o spedita per posta o via fax¹⁶.
 6. Ai fini dell'applicazione della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Le comunicazioni relative ad agevolazioni hanno valore dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della stessa¹⁷.
 7. In caso di omessa presentazione della comunicazione, l'Ente Gestore, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
 8. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella denuncia debitamente presentata e sottoscritta, ai sensi del precedente comma 5, d'inizio o di variazione, autorizzano l'Ente Gestore a determinare sulla base degli stessi la tariffa dovuta, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

Art. 17 Rimborsi e conguagli

1. Le modifiche inerenti gli elementi che determinano la composizione della tariffa sono conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
2. In caso di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali ed aree l'utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre cinque anni dalla data della cessazione. Il rimborso spetta dal 1° giorno del mese successivo¹⁸ alla data della cessazione quello in cui si è verificato l'evento a condizione che la stessa sia dimostrata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili.
3. Sull'istanza di rimborso l'Ente gestore procede entro novanta giorni dalla data della richiesta¹⁹. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale dalla data dell'istanza o dalla data di fornitura di eventuali documenti richiesti se l'istanza risulta incompleta.

Art. 18 Verifiche

1. L'Ente Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.
2. L'attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:
 - a) richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedendo copie di planimetrie catastali o di progetto atte ad accertare le superfici;

¹⁶ ATTENZIONE: il Comune potrebbe prevedere la sottoscrizione di apposite convenzioni con l'Ente Gestore per fungere da sportello per i propri cittadini relativamente alla presentazione delle dichiarazioni.

¹⁷ Il termine di decorrenza è discrezionale, potrebbe ad esempio essere fissato a giorno anziché dal mese successivo.

¹⁸ Il termine di decorrenza è discrezionale, potrebbe ad esempio essere fissato a giorno anziché dal mese successivo.

¹⁹ Il termine di 90 giorni è discrezionale, anche in funzione di quanto stabilito con il regolamento in materia di procedimento amministrativo.

- c) accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete;
 - d) verificando direttamente gli insediamenti, secondo le modalità di cui al successivo comma 4.
3. Per le abitazioni l'occupazione si realizza con i presupposti di cui all'art. 7 c. 2. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione di tipo produttivo l'occupazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata anche attraverso l'esistenza di un'autorizzazione o licenza qualora dovute. Per le rimanenti superfici l'occupazione si realizza al momento della disponibilità in capo al soggetto autorizzato per legge alla loro occupazione.
 4. Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare all'interno dell'unità immobiliare alcuni elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, personale dell'Ente Gestore, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata previo assenso dell'interessato, purché sia stato inviato almeno 5 (cinque) giorni prima preavviso scritto.
 5. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
 6. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengano rilievi all'Ente Gestore. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. L'Ente Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art. 19 Riscossione

1. Fatta salva la norma transitoria di cui al comma 4 dell'art. 2 del presente regolamento, la tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dall'Ente Gestore secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio e dal presente regolamento.
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in due rate a condizione che l'utente abbia scelto come modalità di pagamento la domiciliazione bancaria.
3. Per economicità di gestione, non si procede a riscossione qualora l'importo di ogni singola fattura risulti uguale o inferiore a euro 10,00. Tale disposizione non si applica per la tariffa giornaliera disciplinata dal successivo art. 21 e in sede di conguaglio.
4. Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.

5. Per le somme dovute e non pagate alla scadenza l'Ente Gestore provvede al recupero dei crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di legge, con aggravio di interessi e ulteriori spese amministrative come specificato al successivo art. 20.

Art. 20 Violazioni

1. Nel caso di pagamento parziale o posticipato oltre la scadenza prevista, sono addebitati gli interessi per i giorni di ritardato pagamento, nella misura del tasso legale. Inoltre per ogni sollecito di pagamento l'importo viene maggiorato quale rimborso delle spese amministrative di euro 5,00²⁰ oltre alle spese di notifica. L'Ente si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
2. In caso di mancata presentazione della comunicazione originaria, di variazione o di perdita del diritto alle agevolazioni entro il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie²¹:
 - a) Euro 20,00 (venti), se la tardiva comunicazione perviene entro 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento;
 - b) Euro 40,00 (quaranta) se la tardiva comunicazione perviene oltre 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 16, comma 3, e prima dell'inizio dell'attività di controllo da parte dell'Ente gestore;
 - c) Euro 60,00 (sessanta) nel caso di accertata infedeltà dei dati comunicati;
 - d) Euro 100,00 (cento) in caso di omessa comunicazione.
3. In caso di presentazione della comunicazione di cessazione stessa oltre i termini di cui all'art. 16, comma 3 la sanzione consisterà nell'applicazione del seguente calcolo penalizzando gli importi rimborsabili come segue:
 - a) se entro l'anno tributario della cessazione il rimborso sarà conteggiato a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della comunicazione;
 - b) se oltre l'anno tributario della cessazione ma entro il termine di prescrizione previsto dall'art. 17, comma 2, (5 anni) il rimborso sarà conteggiato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione;
 - c) se oltre il termine di prescrizione previsto dall'art. 17, comma 2, (5 anni) il rimborso sarà conteggiato a partire dal 1° giorno dell'annualità successiva alla data in cui il rimborso non è prescritto.
4. Per i soggetti che hanno chiesto la riduzione tariffaria per l'effettuazione della pratica del compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani, ma dai controlli posti in essere risultano non svolgere in via di fatto tale attività, si applica la sanzione amministrativa di Euro 100,00 (cento), oltre all'applicazione piena della tariffa per l'intero anno nel quale la violazione è stata accertata. La sanzione di cui al presente comma non si cumula con le altre sanzioni stabilite dal Regolamento.²²
5. L'Ente gestore provvederà al recupero di quanto dovuto entro cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.

²⁰ Valore discrezionale.

²¹ Gli importi e le fattispecie sono discrezionali.

²² ATTENZIONE: questo comma va inserito solo se all'art. 13 è stata prevista l'agevolazione per gli utenti che praticano il compostaggio domestico dei rifiuti urbani. L'importo di € 100,00= è discrezionale.

Art. 21 Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree pubbliche ad uso privato, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 60 (sessanta) giorni, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.
3. La tariffa giornaliera è definita con decorrenza annuale, con deliberazione di cui all'art. 6.
4. La tariffa giornaliera è applicata con le stesse modalità della tariffa annuale ed è riscossa dall'Ente Gestore, fatta salva la norma transitoria di cui all'art. 2, comma 4.
5. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di aree comunali, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera il promotore della manifestazione. Qualora il promotore della manifestazione utilizzi per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande stoviglie riutilizzabili o biodegradabili, la relativa tariffa sarà adeguatamente ridotta. La misura della riduzione di cui al presente comma è stabilita annualmente dalla delibera con la quale è approvata la tariffa.
6. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc.) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
7. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore ad Euro 10,00 (dieci).

Art. 22 Responsabile

1. Al Responsabile del Servizio competente per materia istituito dall'Ente Gestore sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa compresa la firma dei provvedimenti necessari per la riscossione coattiva della stessa o per eventuali rimborsi. Nel caso di assenza temporanea a qualunque titolo lo stesso nominerà un sostituto all'interno del Servizio.
2. Per il periodo transitorio di cui all'art. 2, comma 4, durante il quale la gestione e la riscossione della tariffa sono svolti dal Comune, le funzioni ed i poteri di cui al comma precedente sono affidati al responsabile del Servizio Finanziario.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 23 Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2007.
2. Dal 1 gennaio 2007 è soppressa, sull'intero territorio comunale, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del capo XVIII del titolo III del Testo Unico Finanza Locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Sono soppresse tutte le norme regolamentari che sono in contrasto con il presente Regolamento.
3. L'accertamento e la riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), i cui presupposti si sono verificati entro il 2006, continuano ad essere gestiti anche successivamente al 1 gennaio 2007 dal Comune entro i termini prescrizionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 507/1993.
4. Il Comune dà immediata applicazione al metodo normalizzato con l'introduzione della tariffa composta da una parte fissa e da una parte variabile.
5. Le situazioni contributive denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa. Nel primo anno di applicazione, la tariffa viene attribuita sulla base di quanto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 2006, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile.
6. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate prima del 1 gennaio 2007 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti l'attribuzione del numero degli occupanti viene effettuata con riferimento a quanto stabilito nel comma 3 dell'art. 10.